

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2403

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MURONI, CIAMPI, FIORAMONTI, FORNARO, FUSACCHIA,  
PALAZZOTTO, PEZZOPANE, SERRACCHIANI, SOVERINI**

Istituzione del Sistema nazionale di qualità  
per il benessere animale nella zootecnia

*Presentata il 24 febbraio 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — A tutt'oggi manca in Italia un sistema volontario, uniforme e garantito, che certifichi la qualità dei prodotti sotto il profilo del benessere animale nella zootecnia. Eppure, le frequenti inchieste giornalistiche e giudiziarie su veri e propri orrori negli allevamenti italiani ed europei hanno intaccato in molti consumatori la fiducia verso gran parte del settore. La grande sensibilità dei cittadini rispetto al modo in cui sono trattati gli animali, anche quelli allevati a scopo alimentare, e la mutata attenzione dei consumatori verso la sostenibilità ambientale anche in agricoltura, testimoniata dalla crescente quota di mercato acquisita dai prodotti biologici, rendono evidente la necessità di istituire al più presto tale sistema.

Una necessità ancora più urgente se si considera il rischio conseguente alla ple-

tora di etichette sui prodotti di origine animale che si stanno diffondendo e che alludono al « benessere animale », con espressioni come « fresco di allevamento », « genuino », « 100% naturale », che dovrebbero garantire la qualità, la genuinità o la naturalità di tali prodotti, ma che, in realtà, danno spesso solo informazioni fuorvianti per il consumatore. Le conseguenze di nuovi scandali che dovessero coinvolgere i prodotti che utilizzano tali etichette inciderebbero negativamente su tutto il comparto, con gravi danni per l'economia italiana.

Come denunciato più volte da Legambiente e CIWF Italia, infatti, il *claim* « benessere animale », in particolare, non dà alcuna informazione sul metodo di allevamento e può essere riferito indifferentemente a un animale allevato in gabbia, al chiuso o all'aperto. Tale aspetto potrebbe

addirittura essere percepito dal cittadino-consumatore come un raggiro, soprattutto se il *claim* « benessere animale », misurato su parametri disgiunti dal metodo di allevamento, non consente di riconoscere, ad esempio, il prodotto proveniente da un maiale allevato in un allevamento intensivo da quello proveniente da un maiale allevato in decine di ettari di pascolo, come nel caso dei maiali destinati alla produzione della cinta senese. Infatti, non sembra secondario per il consumatore essere informato sul metodo con cui è allevato un animale, che costituisce un'indicazione sul suo potenziale stato di salute e benessere.

Inoltre, altri Paesi europei stanno definendo etichette relative al benessere animale che offrono maggiori e più uniformi garanzie ai cittadini-consumatori rispetto ai prodotti di origine animale e, nell'attuale mercato globalizzato, questo vantaggio potrà comportare un'ulteriore difficoltà competitiva per le nostre attività produttive.

Per questi e tanti altri motivi, raccogliendo l'appello di Legambiente e CIWF Italia, con la presente proposta di legge si istituisce il Sistema nazionale di qualità per il benessere animale nella zootecnia, che prevede l'etichettatura dei prodotti degli allevamenti aderenti, che garantiscono condizioni di benessere e di salute animale significativamente superiori alle vigenti

norme europee e nazionali, al fine di tutelare la libertà di scelta dei consumatori e gli allevatori italiani virtuosi, che lavorano quotidianamente per dare una vita migliore agli animali e un futuro alla propria attività, rispettando l'ambiente e la salute delle persone.

Le disposizioni previste assicurano che le attività zootecniche e di allevamento siano esercitate in conformità a norme tecniche definite con riferimento alle diverse specie allevate.

La verifica del rispetto delle norme tecniche è eseguita da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti.

I prodotti agroalimentari conformi al Sistema sono riconoscibili da parte dei consumatori grazie a una specifica etichetta che indicherà, in maniera chiara e trasparente, la specie allevata, nonché i livelli di benessere definiti per quella specie, in ordine crescente, il metodo di allevamento per ciascun livello, il livello a cui appartiene il prodotto in questione e l'eventuale uso di gabbie lungo l'intera filiera relativa al prodotto.

L'adesione al Sistema nazionale di qualità per il benessere animale nella zootecnia è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano a rispettare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

1. È istituito il Sistema nazionale di qualità per il benessere animale nella zootecnia, di seguito denominato « Sistema », finalizzato a garantire agli animali di allevamento condizioni di benessere significativamente superiori a quelle previste dalle norme dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia. Il Sistema assicura che le attività zootecniche e di gestione della fase dell'allevamento siano esercitate in conformità alle disposizioni della presente legge. La verifica del rispetto delle disposizioni della presente legge è eseguita in base a uno specifico piano di controlli da parte di organismi terzi accreditati ai sensi delle norme vigenti.

2. Il Sistema è costituito dall'insieme dei requisiti sanitari e di benessere animale collegati agli aspetti zootecnici e produttivi, con riferimento all'intero sistema di gestione del processo di allevamento degli animali destinati alla produzione alimentare, distintamente per specie, razza, orientamento produttivo e metodo di allevamento. Le modalità di raccordo dei sistemi in cui sono registrati gli esiti dei controlli ufficiali, compresi quelli di competenza degli istituti zooprofilattici sperimentali e dei sistemi alimentati dai veterinari aziendali, sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di elevarne i livelli qualitativi, le procedure di armonizzazione e di coordinamento dei sistemi di certificazione e di qualità già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge sono ridefinite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano. I prodotti agroalimentari conformi al Sistema sono resi riconoscibili da parte dei consumatori tramite un'etichetta che indica in modo chiaro, con riferimento alla specie allevata: i livelli di benessere animale definiti, in ordine crescente; il metodo di allevamento per ciascun livello; il livello a cui appartiene il prodotto. Per ogni specie allevata sono definiti almeno due livelli di benessere: un livello che indica il rispetto dei requisiti minimi di legge e un livello di allevamento, al chiuso o all'aperto, che prevede un miglioramento del benessere rispetto ai requisiti minimi di legge. È sempre indicato sull'etichetta l'eventuale uso di gabbie lungo l'intera filiera relativa al prodotto.

3. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano a rispettare la relativa disciplina e si sottopongono ai controlli previsti.

4. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti il Ministro della salute e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituisce, nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un organismo tecnico-scientifico in cui siano pariteticamente rappresentate le componenti economiche, scientifiche e di protezione animale, con il compito di definire:

a) le modalità di gestione del Sistema, compreso il ricorso a forme di certificazione rilasciate da enti accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008;

b) la disciplina produttiva;

c) l'etichetta che identifica l'adesione al Sistema;

d) adeguate misure di vigilanza e controllo.

5. Il Sistema si avvale dei dati disponibili nelle banche di dati esistenti, nazionali e regionali, operanti nel settore agricolo e

sanitario, nonché di tutte le informazioni utili. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di alimentazione e di integrazione delle banche di dati esistenti e le garanzie di riservatezza.

6. I dati di cui al comma 5 sono di supporto al sistema di consulenza aziendale istituito dall'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

7. Ai componenti dell'organismo tecnico-scientifico di cui al comma 4 non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.

8. Le disposizioni della presente legge diventano efficaci dopo il completamento della procedura di notifica alla Commissione europea.

9. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



\*18PDL0097940\*